

Il Consiglio di Stato

Preso atto della risoluzione del Consiglio di Stato n. 1262 dell'11 marzo 2020, con la quale è stato decretato lo stato di necessità su tutto il territorio del Cantone Ticino;

considerata la decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'art. 7 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (Legge sulle epidemie, LEp);

richiamati gli art. 5 lett. d e 24 cpv. 2 lett. i della legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza (Lapis; RL 550.400) e gli art. 1 cpv. 2, 3 e 6 cpv. 1 lett. d del regolamento della legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza (RLapis; RL 550.410), il relativo regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del certificato "CPSicur" del 12 gennaio 2016 e l'art. 4a dell'ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) nonché ogni altra norma in concreto applicabile;

vista l'accresciuta necessità per vari settori dell'economia privata di poter disporre di personale delle agenzie private di sicurezza per garantire il rispetto delle norme igieniche accresciute e del distanziamento sociale;

ritenuto che al momento e fino a data da stabilirsi non è possibile, nel rispetto delle disposizioni emanate, erogare il corso per l'ottenimento del certificato "CPSicur" - agente di sicurezza privata e rilasciare nuovi permessi di lavoro per l'ambito della sicurezza privata;

rilevata quindi la necessità di adottare i necessari provvedimenti in deroga alle disposizioni vigenti;

nel rispetto del principio di proporzionalità e attestata l'eccezionalità della situazione;

sentiti il Comando della Polizia cantonale e la Direzione dell'Istituto della formazione continua;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni e del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport;

risolve:

1. Sino al 30 giugno 2020, il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata rilascia le autorizzazioni all'esercizio delle attività assoggettate alla Lapis anche in assenza del certificato "CPSicur". Tutte le altre condizioni di cui agli art. 5 e 8 Lapis devono essere adempiute.

1744

2. La deroga di cui al punto 1 è valida solo per le richieste di autorizzazioni quali dipendenti di agenzie di sicurezza (già autorizzate), a patto che siano cittadini svizzeri e/o domiciliati.
3. Le autorizzazioni rilasciate in assenza del certificato "CPSicur" hanno una durata massima di sei mesi.
4. È fatto obbligo, a chi beneficia del rilascio di questa autorizzazione speciale in assenza del certificato "CPSicur", di seguire a posteriori ed entro il 31.12.2020 il relativo corso. L'Istituto della formazione continua è autorizzato a riscuotere la tassa d'iscrizione al corso preventivamente.
5. La presente decisione entra immediatamente in vigore, ed è valida fino al 30 giugno 2020.
6. Essa è pubblicata sul sito internet della Polizia cantonale.
7. Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 LSan).
8. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch);
 - Segreteria generale del DI (di-sg@ti.ch);
 - Capo SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch);
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch);
 - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica);
 - Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, per il tramite dell'Ufficiale responsabile (elia.arrigoni@polca.ti.ch);
 - Istituto di formazione continua, per il tramite della Direttrice (manuela.courbon@edu.ti.ch);
 - Agenzie private di sicurezza, per il tramite del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri